

COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

PROVINCIA DI TERNI



PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA



STUDIO ASSOCIATO

VIA ANNIO FLORIANO, 7 - 05100 TERNI - Tel. 0744 427243 - Fax 0744 431270 - info@officina8.it

RELAZIONE TECNICA

DATA: LUGLIO 2010

Il Progettista
Tecnico Competente in Acustica

Ing. Stefano Bui

Adozione
Delibera cc n. del

Controdeduzioni agli atti di osservazione
Delibera cc n. del

Approvazione
Delibera cc n. del

REV.	REDAZ.	OPERAT.	VERIFICA	RESPONS.	CODICE DOCUMENTO	EMISS.	NOTE
	S.B.	P.B.		S.B.	2008_007	AGOSTO 2009	

PREMESSA	pag.	2
INTRODUZIONE	pag.	4
CAP. 1 LEGISLAZIONE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	pag.	6
CAP. 2 CARATTERISTICHE DEL COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO	pag.	9
<i>2.1 Il territorio comunale</i>	pag.	9
<i>2.2 Le attività produttive e civili</i>	pag.	9
CAP. 3 MONITORAGGIO ACUSTICO	pag.	11
CAP. 4 PRINCIPI METODOLOGICI E CRITERI GENERALI PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI ZONIZZAZIONE	pag.	12
<i>4.1 Individuazione delle zone in classe I</i>	pag.	14
<i>4.2 Individuazione delle zone in classe V e VI</i>	pag.	14
<i>4.3 Individuazione delle zone in classe II, III e IV</i>	pag.	15
CAP. 5 LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	pag.	17
<i>5.1 Classificazione acustica delle infrastrutture stradali</i>	pag.	17
<i>5.2 Infrastrutture di trasporto ad Avigliano Umbro</i>	pag.	21
CAP. 6 RELAZIONE CON LE CLASSIFICAZIONI ACUSTICHE DEI COMUNI CONFINANTI	pag.	23
CAP. 7 AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEMPORANEE	pag.	24
CAP. 8 ANALISI CRITICA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	pag.	26
CAP. 9 PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	pag.	28
ALLEGATI		
- Autorizzazione tecnico competente		
- Valori di emissione, immissione e qualità		
- Planimetrie aree per lo svolgimento di attività temporanee		
- Risultati delle misure di rumore		

PREMESSA

Il presente Piano di Classificazione Acustica del Comune di Avigliano Umbro è stato redatto in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di inquinamento acustico (D.P.C.M. 01.03.1991, Legge Quadro n. 447 del 26.10.1995 e successivi decreti attuativi, D.P.R. n. 459 del 18.11.1998, D.P.R. n. 142 del 30.03.2004, Legge Regione Umbria n. 8 del 06.06.2002 e relativo Regolamento Regionale n. 1 del 13.08.2004).

La presente versione della Relazione Tecnica risulta aggiornata a seguito della nota prot. 0019070 del 26 marzo 2010 della Provincia di Terni la quale trasmette le osservazioni tecniche formulate con nota prot. 0005850 del 16 marzo 2010 dall'ARPA Terni, in ottemperanza alla convenzione, stipulata ai sensi dell'art.4 comma 2 della L.R. n. 8/2000 tra la stessa Provincia e l'ARPA Terni, relativa ad "Attività di supporto tecnico per l'espletamento delle funzioni amministrative in materia di acustica".

La metodologia utilizzata per l'elaborazione del piano, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di attuazione n. 1/04, è la seguente:

1. analisi dei dati demografici e delle attività presenti sul territorio, ovvero popolazione residente, attività commerciali e produttive, traffico veicolare;
2. acquisizione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente e interazione con l'amministrazione comunale;
3. effettuazione di misure fonometriche nel territorio comunale, al fine di integrare le informazioni di cui sopra e ottenere indicazioni tecniche per l'assegnazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità e, quindi, per la classificazione acustica del territorio.

Tale metodologia è indicata in maniera ideogrammatica nel diagramma di flusso riportato in fig. 1.




Fig.1 – DIAGRAMMA DI FLUSSO

La prima parte del lavoro è incentrata sull'analisi delle problematiche legate al territorio del Comune di Avigliano Umbro; in particolare sono state analizzate le informazioni ricavate dai dati forniti dall'Amministrazione Comunale in ordine alle attività presenti sul proprio territorio e da un primo screening del territorio medesimo.

Nella fase della redazione conclusiva della zonizzazione si sono esaminate le informazioni sui ricettori sensibili e si sono analizzati gli elementi programmatici del Comune, ovvero lo strumento urbanistico vigente; nella fattispecie si è preso in considerazione il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune recentemente adottato, ancorchè non ancora in vigore.

In questa parte del lavoro, inoltre, si sono integrate le informazioni sopra dette con i risultati delle misurazioni, confrontando i valori rilevati durante l'indagine con quelli ipotizzati nella bozza di Piano.

INTRODUZIONE

A partire dal 1991, con l'emanazione del D.P.C.M. 01.03.1991, la normativa italiana ha affrontato la problematica dell'inquinamento acustico, fissando limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale; successivamente, con l'uscita della Legge Quadro 477/1995, emanata alla fine del 1995, si stabiliscono i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, indicando ad ogni Ente interessato (Comuni, Province e Regioni) le proprie competenze in materia.

Ai Comuni, infatti, spetta di svolgere attività di pianificazione e di programmazione sul proprio territorio, adottando un piano di classificazione acustica che individua sei zone, ad ognuna delle quali compete un limite massimo del livello sonoro equivalente in relazione alle diverse destinazioni d'uso del territorio.

La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, ne disciplina l'uso e ne vincola le modalità di sviluppo delle attività in esso svolte.

Il Piano di Classificazione Acustica costituisce uno degli strumenti di riferimento per garantire la salvaguardia ambientale e per indirizzare le azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di norma; tale necessità nasce dall'aumento delle emissioni sonore dovuto alle attività produttive, alla motorizzazione di massa, alla formazione di nuovi agglomerati urbani, alle caratteristiche dei manufatti edilizi.

All'interno del presente piano, l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento acustico è perseguito attraverso un accordo fra le esigenze di protezione dal rumore e gli aspetti inerenti alla pianificazione urbana e territoriale ed al governo della mobilità.

La progettazione del Piano di Classificazione acustica può essere riassunta e suddivisa nelle seguenti fasi di lavoro; nella fase preliminare è stata acquisita documentazione relativa alla normativa, nazionale e regionale, in materia di acustica, ed agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di ottenere un esaustivo quadro conoscitivo di partenza.

Successivamente sono state eseguite le misure di rumore in siti significativi.

A seguire si è proceduto alla redazione del documento di zonizzazione acustica, ovvero all'articolazione del territorio comunale in zone acustiche differenti a seconda della loro destinazione d'uso reale e prevista dagli strumenti di pianificazione.

Per questo tipo di caratterizzazione del territorio urbano sono state considerate le densità abitative, commerciali, artigianali ed industriali.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) è composto dai seguenti documenti ed elaborati:

- Relazione Tecnica che illustra le scelte adottate ;
- Regolamento di Attuazione;
- Monitoraggio acustico delle infrastrutture di trasporto e dei centri abitati, delle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, e dei siti sensibili.
- Elaborati grafici, su supporto cartaceo ed informatizzato (n. 5 tavole in varie scale).

CAPITOLO 1

LEGISLAZIONE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, fissa dei limiti di accettabilità per i livelli di esposizione negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno (Limiti assoluti di immissione).

La “Legge Quadro sull’inquinamento Acustico” 26 ottobre 1995 n° 447, fissa i principi generali per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico e, a differenza di quanto stabilito dal D.P.C.M. 01.03.1991, si occupa per la prima volta non solo della tutela della salute ma anche del raggiungimento del clima acustico ottimale per il comfort delle persone.

Il conseguimento delle finalità legislative viene ricercato con una strategia che prevede attività di prevenzione ambientale (classificazione acustica del territorio, valutazione di impatto ambientale e del clima acustico, etc.) ed attività di protezione ambientale (piani di risanamento acustico, piani di abbattimento e di contenimento di rumore delle infrastrutture di trasporto, etc.).

Inoltre la Legge Quadro stabilisce in dettaglio le competenze degli organi dello Stato e dei vari Enti locali (Regioni, Province, Comuni) ai quali compete l’emanazione di leggi e regolamenti di attuazione.

Specificatamente la Legge Quadro all’art. 6 fissa le competenze dei Comuni:

- classificazione del territorio comunale in base ai criteri indicati nelle normative regionali;
- coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte dalla classificazione del territorio comunale;
- adozione dei piani di risanamento acustico.

I principali decreti attuativi della sopra citata Legge Quadro sono:

- D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- D.P.R. n° 142 del 30.03.2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare “
- D.P.R. 18.11.1998 n° 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario”
- D.M. 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”

Il D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, in attuazione dell’art. 3 della Legge Quadro, determina i valori limite di immissione, emissione e qualità per ciascuna delle sei classi della classificazione acustica comunale.

Il D.P.R. n° 142 del 30.03.2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”, in attuazione dell’art. 11 della Legge Quadro, definisce le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

Il D.P.R. 18.11.1998 n° 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario”, in attuazione dell’art. 11 della Legge Quadro, definisce il regolamento di norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

In questi ultimi due Decreti viene introdotto per la prima volta il concetto di fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto; queste fasce territoriali vengono ampiamente impiegate nelle classificazioni acustiche.

La Regione Umbria emana la Legge Regionale 06.06.2002, n. 8 ed il Regolamento Regionale 13.08.2004, n. 1.

La Legge Regionale 06.06.2008, n. 8, in attuazione dell’art. 4 della Legge Quadro, detta norme finalizzate alla tutela dell’ambiente esterno, dall’ambiente abitativo e della salute pubblica, dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche. Fornisce indicazioni sui compiti della Regione, delle Province, dei Comuni e dell’Arpa.

Specificatamente i compiti dei Comuni, oltre a quelli stabiliti dall’art. 6 della Legge Quadro, sono:

- Approvazione dei piani di risanamento acustico delle attività rumorose;
- Valutazione dei piani triennali di risanamento acustico proposti degli enti gestori delle infrastrutture;
- Controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici.

La Legge Regionale fornisce anche indicazioni sulle procedure per la realizzazione delle classificazioni acustiche comunali e per la realizzazione dei piani comunali di risanamento acustico rimandando i criteri tecnici generali al Regolamento di attuazione della stessa Legge.

Il Regolamento Regionale 13.08.2004, n. 1, in applicazione della Legge Regionale definisce:

- Criteri e modalità per la classificazione acustica del territorio da parte dei Comuni con riferimento alla situazione esistente ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica;
- Criteri omogenei per la predisposizione e l'approvazione dei piani di risanamento acustico di competenza delle Amministrazioni Comunali;
- Altre disposizioni per l'applicazione omogenea della Legge Regionale (autorizzazioni attività rumorose, requisiti acustici passivi edifici, valutazione revisionale di clima acustico, valutazione di impatto acustico, piani di risanamento delle imprese, piano regionale triennale).

CAPITOLO 2

CARATTERISTICHE DEL COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

2.1 - IL TERRITORIO COMUNALE

Il Comune di Avigliano Umbro conta 2620 abitanti (censimento 2001) distribuiti su una superficie di 51,32 kmq con una densità abitativa di 51,05 abitanti per kmq.; la maggior parte della popolazione si concentra nel capoluogo comunale (1.785 ab.), mentre la restante popolazione è distribuita nelle frazioni del Comune: Sismano (335 ab.), Dunarobba (301 ab.), Toscolano (95 ab.), S. Restituta (104 ab.).

L'economia locale di Avigliano Umbro, tradizionalmente agricola, è integrata da attività turistiche, artigianali e da una presenza di attività industriali ubicate in due nuclei: il primo, adiacente all'abitato di Dunarobba, è costituito dallo stabilimento di produzione di laterizi Fornaci Briziarelli Marsciano, il secondo è costituito da un nucleo di attività artigianali ubicato lungo la Strada comunale di Castel dell'Aquila, con caratterizzazione prevalentemente meccanica (officina meccanica, carrozzeria, piccole attività metalmeccaniche, etc.).

La rete stradale comunale è costituita dalle seguenti arterie principali:

- La Strada Provinciale Avigliano – Melezzole n. 37
- La Strada Provinciale di Sismano n.39
- La Strada Provinciale di Farnetta n. 42
- La Strada Provinciale di Camerata n. 83

A queste arterie principali si aggiungono poi alcune strade comunali che collegano le varie frazioni, tutte con modestissima entità di traffico.

2.2 - LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E CIVILI

Sono presenti sul territorio comunale un non elevato numero di attività produttive e civili, che comprendono attività artigianali e industriali, turistiche, commerciali, pubblici esercizi, artigianato di servizio, imprese edili, circoli e associazioni; esse sono prevalentemente concentrate nel capoluogo, mentre le altre sono distribuite nelle frazioni di Sismano, Dunarobba, Toscolano e Santa Restituta, nonché lungo la S.P. Di Montecastrilli:

Per quanto riguarda le attività scolastiche sono presenti le seguenti entità:

- un plesso scolastico costituito da scuola elementare e scuola media ad Avigliano capoluogo;

- una scuola materna ancora ad Avigliano capoluogo;
- una scuola materna a Sismano;

CAPITOLO 3

IL MONITORAGGIO ACUSTICO

Nel corso del mese di marzo 2009 è stata effettuata nel territorio comunale una campagna di monitoraggio acustico finalizzata alla elaborazione della classificazione acustica.

I rilievi effettuati, le modalità, l'ubicazione dei punti di misura sul territorio e i loro risultati sono riportati in allegato alla presente relazione.

CAPITOLO 4

PRINCIPI METODOLOGICI E CRITERI GENERALI PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI ZONIZZAZIONE

Come già ampiamente descritto al Capitolo 1, la Regione Umbria ha emanato la Legge Regionale 06.06.2002, n. 8, in attuazione dell'art. 4 della Legge Quadro ed il relativo regolamento attuativo Regolamento Regionale 13.08.2004, n. 1 che definisce i criteri tecnici per la stesura della classificazione acustica comunale.

Il metodo che presiede alla classificazione acustica è fondato sul principio di assicurare, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con le attività umane in essa svolte.

Da questo assunto conseguono i seguenti elementi-guida per l'elaborazione della classificazione acustica :

1. la zonizzazione acustica deve essere compatibile con le scelte delle Amministrazioni Comunali in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art. 2 comma 2 della Legge Quadro); tale scelta garantisce sia il rispetto della volontà politica delle Amministrazioni Locali che l'adeguatezza del clima acustico per le attività che anche in futuro si insedieranno nelle diverse aree del territorio.
2. la zonizzazione acustica deve tenere conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso dello strumento urbanistico vigente non determini in modo univoco la classificazione acustica.

3. la zonizzazione acustica deve tenere conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, del divieto di contatto diretto tra aree, anche di Comuni confinanti, aventi valori di qualità che si discostano più di 5dB(A).
4. la zonizzazione acustica deve privilegiare in generale ed in ogni caso dubbio scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro.

Infatti i Comuni, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del R.R., provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base:

- a. *delle destinazioni d'uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;*
- b. *dell'effettiva condizione di fruizione del territorio;*
- c. *della situazione topografica esistente;*
- d. *degli indicatori di valutazione rappresentativi;*
- e. *delle attività antropiche, ricavate dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.*

Inoltre i Comuni, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 del R.R., in sede di classificazione ai sensi del comma 1 del R.R.:

- a. *utilizzano una base cartografica, adottando possibilmente gli stessi rapporti di scala usati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, indicativa del territorio comunale e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di cui alla lettera a), comma 1;*
- b. *limitano una eccessiva frammentazione del territorio, ricercando aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee;*
- c. *utilizzano dati sociodemografici il più possibile aggiornati.*

Da un punto di vista strettamente operativo, la metodologia adottata prevede anzitutto la eventuale individuazione delle zone particolarmente protette (classe I) e di quelle a più alto rischio (classi V e VI), in quanto più facilmente identificabili in base a specifiche indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Per le classi II, III e IV è stata adottata una metodologia di tipo quali-quantitativo, basata sia sulla valutazione della densità di popolazione, di attività artigianali e commerciali e del volume di traffico, sia sull'assegnazione di particolari caratteristiche qualitative. Le infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono state infine classificate ai sensi del D.P.R. 30.3.2004 n. 142. In accordo con l'Amministrazione Comunale e sulla base dell'analisi della cartografia del nuovo Piano Regolatore Generale recentemente adottato, si è convenuto di individuare, per la cartografia

acustica finale del Piano, il rapporto di scala 1:10.000, ritenendolo adeguato ad un'omogenea rappresentazione acustica dell'intero territorio.

In ottemperanza all'art. 2 comma 2 lettera b) del R.R. si è operato per limitare una eccessiva frammentazione del territorio, ricercando aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee. Nel corso delle operazioni di zonizzazione è stato applicato il criterio secondo cui le delimitazioni tra le diverse classi acustiche vengono fatte coincidere, ove possibile, con limiti e confini naturali o artificiali quali confini di proprietà, limiti catastali, fossi, fiumi, strade.

Le sei classi di zonizzazione acustica sono così definite dal D.P.C.M. 01.03.1991:

CLASSE I – Aree particolarmente protette

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per l'utilizzazione, quali aree ospedaliere, scolastiche, residenziali rurali, aree di particolare interesse naturalistico, ricreativo, culturale, archeologico, parchi naturali e urbani.

CLASSE II – Aree prevalentemente residenziali

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali, totale assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III – Aree di tipo misto

Aree urbane interessate a traffico veicolare di tipo locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, con limitata presenza di attività artigianali e totale assenza di attività industriali. Aree rurali, interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV – Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali, presenza di abitazioni.

CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

4.1 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI CLASSE I

Secondo il D.P.C.M. nella classe I rientrano le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate a riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse naturalistico, i parchi pubblici.

Nel caso del Comune di Avigliano Umbro sono state inserite in classe I le aree boschive di cui il territorio è particolarmente ricco e le aree sottoposte a vincolo S.I.C. e Z.P.S.

Invece, in accordo con le indicazioni dell'art. 3 del Regolamento Regionale, il plesso scolastico comprendente elementare e media ubicato all'interno di Avigliano capoluogo, la scuola materna ubicata sempre ad Avigliano capoluogo e la scuola materna di Sismano, avendo tutte una propria area di pertinenza di limitata ampiezza, vengono ricompresi nella classe della zona circostante, e cioè in classe III.

4.2 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CLASSE V E VI

Secondo l'art. 5 del R.R., la classe V comprende insediamenti di tipo industriale e artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.

La classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale ed artigianale; si può considerare che nel territorio comunale sia totalmente assente tale tipologia di destinazione e e pertanto nel Piano Acustico non è prevista nessuna area catalogabile in classe VI.

In riferimento alle indicazioni menzionate sono state inserite in classe V la zona del nucleo industriale FBM in località Dunarobba, nonchè la zona artigianale ubicata lungo la Strada Comunale di Castel dell'Aquila

4.3 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI CLASSE II, III, IV

Come previsto dall'art. 4 del R.R., per l'attribuzione delle classi II, III e IV, è necessario considerare i seguenti parametri di valutazione:

- a) la densità di popolazione;
- b) la densità di esercizi commerciali e attività terziarie;
- c) la densità di attività artigianali;
- d) il volume di traffico stradale.

I parametri sopra indicati vengono valutati secondo criteri che risultino appropriati alle caratteristiche della realtà territoriale da analizzare, in bassa, media ed alta densità e possono assumere i seguenti pesi:

- a) 0 per densità nulla;
- b) 1 per bassa densità
- c) 2 per media densità;
- d) 3 per alta densità.

Solo per il parametro riferito alla densità di popolazione, si indicano le seguenti soglie orientative:

- a) Bassa densità di popolazione quando è inferiore a cinquanta abitanti per ettaro;
- b) Media densità di popolazione quando è compresa tra cinquanta e duecento abitanti per ettaro;
- c) Alta densità di popolazione quando è superiore a duecento abitanti per ettaro.

Le zone nelle quali la somma dei pesi è compresa tra 1 e 4 vengono definite di classe II, quelle nelle quali la somma dei pesi è compresa tra 5 e 8 vengono definite di classe III, mentre quelle nelle quali la somma è compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV.

Per la corretta assegnazione delle classi II, III e IV i dati da impiegare dovrebbero essere:

- la popolazione totale (dati ISTAT relativi all'intero territorio comunale);
- il numero di attività commerciali, terziarie ed artigianali
- dati di traffico, ottenuti dai rilievi fonometrici in sito.

I valori degli intervalli della densità di popolazione vengono ricavati in base alle specifiche disposizioni fornite dal R.R. (art. 4, comma 3).

Nel caso in specie del Comune di Avigliano Umbro, trattandosi di un entità modesta quanto a popolazione ed attività presenti sul territorio ed essendo non disponibili i dati ISTAT, per l'individuazione delle Classi II, III e IV si è proceduto con una valutazione di tipo qualitativo, attribuendo le classi sulla base di elementi di conoscenza e valutazione, senza dover adottare metodi matematici troppo sofisticati e comunque inapplicabili per la realtà in questione.

In dettaglio nel territorio comunale sono state assunte le seguenti condizioni:

- le zone boschive ed le zone S.I.C. e Z.P.S. sono state inserite in classe I;

- le zone agricole caratterizzate dalla presenza di nuclei frazionali o da insediamenti sparsi di carattere appena significativo, sono state inserite in classe II;
- le zone corrispondenti ai nuclei urbani di Dunarobba, Sismano, Toscolano e S. Restituta nonché i nuclei frazionali di Palombara, Il Palazzo e Colle Pero vicino a Sismano, e i nuclei di Casa Pancallo, La Cristalla, Scoppilli e Colle Silvestro nell'ambito di Toscolano, sono inserite in classe III;
- laddove, per effetto dell'applicazione dei criteri definiti dal R.R., è risultata un'eccessiva frammentarietà del territorio, le aree limitrofe sono state accorpate in un'unica classe, privilegiando comunque la tutela dall'inquinamento acustico;
- laddove la classificazione acustica non avviene in seguito alla destinazione d'uso dello strumento urbanistico vigente ci si attiene all'effettiva fruizione delle porzioni di territorio cercando sempre di garantire la salvaguardia acustica ma anche di evitare inutili frammentazioni del territorio.

CAPITOLO 5

LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

5.1 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

La classificazione della rete stradale è quella prevista dall'articolo 2, comma 2 del Codice della Strada (D.Lgs 30.04.1992 n.285), dalle norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalle Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici per la redazione dei Piani Urbani del Traffico, ed è la seguente:

- A. Autostrade;
- B. Strade extraurbane principali
- C. Strade extraurbane secondarie;
- D. Strade urbane di scorrimento;
- E. Strade urbane di quartiere;
- F. Strade locali.

Le strade di cui al comma 2, vengono definite dal comma 3 secondo le seguenti caratteristiche minime:

A – Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezione a raso e di accessi

privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B – Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C – Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D – Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E – Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F – Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1, che definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, non facente parte degli altri tipi di strade.

Il recente Decreto sulle Strade 30.03.2004 n. 142 introduce il concetto di Fascia di pertinenza acustica, da intendersi come striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce dei limiti di immissione del rumore; le infrastrutture stradali vengono distinte in strade di nuova realizzazione e strade esistenti ed assimilabili, rispettivamente normate dai criteri riportati nelle tabelle 5.1 e 5.2 seguenti.

Tab. 5.1 - Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per strade di nuova realizzazione

Tipi di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M. 6.11.01 Norme funz. e geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150				
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tab. 5.2 - Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per strade esistenti ed assimilabili

Tipi di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme CNR 1980e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (Fascia A)			70	60
		50 (Fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

5. *INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO AD AVIGLIANO UMBRO*

Le principali infrastrutture di trasporto che attraversano il territorio comunale di Avigliano Umbro sono:

- La Strada Provinciale Avigliano – Melezzole n. 37
- La Strada Provinciale di Sismano n.39
- La Strada Provinciale di Farnetta n. 42
- La Strada Provinciale di Camerata n. 83

Come detto in precedenza per le infrastrutture stradali si utilizza come riferimento il D.P.R. n. 142 del 30.03.2004 che definisce le fasce di pertinenza in funzione della tipologia di strada come specificato dal codice della strada.

Le strade presenti nel territorio comunale sono solo di tipo C (Cb strade secondarie ad unica carreggiata fuori dai centri urbani) ed F (strade locali).

Ai fini della classificazione acustica delle infrastrutture viarie all'interno della zonizzazione acustica, in seguito alle misure di rumore eseguite ed alle valutazioni sui flussi di traffico, si è deciso, congiuntamente con l'Amministrazione Comunale di operare nel seguente modo:

- Tutte le strade di tipo Cb elencate di seguito:
 - La Strada Provinciale Avigliano – Melezzole n. 37
 - La Strada Provinciale di Sismano n.39
 - La Strada Provinciale di Farnetta n. 42
 - La Strada Provinciale di Camerata n. 83

presentano la fascia acustica A di 100 m con i limiti indicati dalla tabella 5.2 (70 dBA diurni e 60 notturni) mentre la fascia acustica B di ulteriori 50 mt. ricade nella classificazione dell'area circostante;

- Tutte le altre strade sul territorio comunale, individuate come di tipo F, presentano l'intera area della carreggiata inserita in classe IV e la fascia acustica di 30 mt. inserita in classe III.

Per quanto riguarda le strade urbane, in accordo con l'Amministrazione comunale, nell'ambito della zonizzazione è stata omessa a livello grafico l'assegnazione della fascia di pertinenza acustica.

Per tali casi l'Amministrazione stessa è chiamata a definire i limiti acustici diurni e notturni, in accordo con quanto stabilito dal D.P.C.M. 14.11.1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come rimarcato dall'art. 6 comma 1, lettera a) della Legge Quadro n. 447/95; pertanto i limiti previsti all'interno delle fasce di pertinenza delle strade urbane devono considerarsi quelli previsti dalla zonizzazione acustica per l'area attraversata.

CAPITOLO 6

RELAZIONE CON LE CLASSIFICAZIONI ACUSTICHE DI COMUNI CONFINANTI

La Zonizzazione Acustica realizzata è stata messa a confronto con quelle dei comuni limitrofi, in quanto è stato necessario verificare ed individuare delle soluzioni che hanno evitato accostamenti critici tra aree di comuni confinanti.

Infatti l'art. 2, comma 5 del R.R. prevede il divieto di contatto tra aree appartenenti a comuni diversi i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA.

Il Comune di Avigliano Umbro confina con i seguenti Comuni:

- Comune di Montecastrilli
- Comune di Montecchio
- Comune di Todi
- Comune di Guardea
- Comune di Amelia
- Comune di Acquasparta
- Comune di Baschi

Al momento della redazione del presente documento solo il Comune di Todi risulta essere dotato di un Piano di Classificazione Acustica adottato.

Le previsioni di tale Piano risultano compatibili con quanto previsto dal Comune di Avigliano Umbro senza evidenziare criticità o situazioni di conflitto.

Si precisa comunque che qualora uno o più Comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dalla proposta di classificazione nelle aree di confine, questi possono trasmettere le proprie osservazioni sia al Comune di Avigliano Umbro che alla Provincia come definito all'art. 7, comma 5, del R.R..

La procedura per il recepimento delle osservazioni presentate dai Comuni confinanti sono definite dall'art. 7, comma 5 del R.R..

CAPITOLO 7

AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEMPORANEE

L'individuazione di aree adibite a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, è prevista in modo esplicito dalla normativa in materia di inquinamento acustico, a partire dalla Legge Quadro 447/95. In particolare, i criteri, le condizioni e i limiti per tale individuazione sono stabiliti nel Titolo IV, art. 11 del Regolamento Regionale 1/04, nella quale si prevede l'adozione di specifici regolamenti comunali per la disciplina ai fini acustici di queste zone.

Queste aree vengono identificate in base ai seguenti criteri:

- Sono considerate aree di interesse strategico dall'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento delle attività sociali, culturali e di intrattenimento della collettività;
- Hanno caratteristiche tali da consentire il normale svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente i ricettori vicini, consentendo un agevole rispetto dei limiti di immissione;
- Sono aree per le quali si è tenuto conto anche della rumorosità indotta dagli aspetti collaterali o indotti dalle attività quali il traffico veicolare ed il transito di persone;
- Sono aree che non comprendono al loro interno insediamenti abitativi, e che non sono identificate all'interno delle classi I e II né in prossimità di ospedali e case di cura. La vicinanza con scuole è consentita nel caso in cui il regolamento comunale vieti la possibilità di svolgere qualsiasi manifestazione in concomitanza con l'orario scolastico.

Per queste zone il Comune deve dotarsi di un apposito regolamento che ne disciplini l'utilizzo; In tali regolamenti sono anche specificate le modalità con cui il Comune può esercitare la facoltà di concedere deroghe ai limiti individuati per la classificazione acustica comunale in relazione alle seguenti attività:

- Cantieri;
- Attività all'aperto, spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che possano originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio.

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.

L'Amministrazione Comunale di Avigliano Umbro ha deciso di individuare le seguenti aree specifiche per lo svolgimento di manifestazioni all'aperto di carattere temporaneo:

- Avigliano capoluogo Piazza antistante la sede municipale
- Avigliano capoluogo Piazza Piave
- Avigliano capoluogo Centro Servizi in loc. Rena
- Sismano Piazza antistante il centro storico
- Dunarobba area impianti sportivi
- Toscolano piazza antistante il centro storico
- Toscolano area impianti sportivi
- Santa Restituta area ex scuola elementare
- Santa Restituta Piazza del centro storico

CAPITOLO 8

ANALISI CRITICA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La zonizzazione acustica del territorio comunale rappresenta un importante atto di governo del territorio, volto alla tutela del territorio dall'inquinamento acustico. Per tale motivo, è opportuno che la zonizzazione acustica sia redatta partendo da un'accurata analisi delle effettive destinazioni d'uso del territorio e basandosi su strumenti urbanistici aggiornati.

Nel caso di Avigliano Umbro il Piano di Classificazione Acustica si è basato sul Piano regolatore Generale recentemente approvato e quindi vigente.

Il presente Piano Acustico garantisce quindi la conformità con la nuova pianificazione comunale.

L'applicazione delle nuove metodologie descritte ha prodotto una prima bozza di zonizzazione a "macchia di leopardo", ossia caratterizzata da una suddivisione del territorio in un numero elevato di zone; al fine di superare tale inconveniente si è provveduto all'aggregazione di aree limitrofe, cercando di ottenere zone più vaste possibile senza però che questo comporti l'innalzamento artificioso della classe; le misure di rumore effettuate sul territorio sono risultate utili per verificare se vi siano aree nelle quali i valori misurati consentano l'assegnazione di una zona acustica di livello inferiore rispetto a quella ipotizzata, cosa che peraltro non si è verificata.

Come stabilito art. 2, comma 5 del R.R., è vietato il contatto diretto di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a 5 dB(A), anche quando le zone appartengano a comuni confinanti. Per risolvere tale problematica la classificazione acustica comunale ha adottato fasce di territorio di classe intermedia fra due classi acustiche a contatto incompatibili, definite fasce cuscinetto.

Tale scelta è stata fatta per le zone artigianale-industriale, poste in classe V, per entrambe le quali è stata prevista una fascia di circa 30 mt in classe IV e per i nuclei abitati posti in classe III che risultano ubicati in un territorio di classe I, per i quali è stata prevista una fascia di mt. 30 in classe II.

Il Piano di Classificazione Acustica di Avigliano Umbro evidenzia alcuni aspetti salienti:

- La maggior parte del territorio comunale, per la scarsa antropizzazione, non presenta problematiche di tipo acustico ed è classificata in classe I (boschi e aree protette) e II (aree rurali con presenza di borghi agricoli);
- Le aree “miste” caratterizzate dai nuclei abitativi di Avigliano capoluogo, Dunarobba, Sismano, Toscolano S. Restituta e Colle Silvestro ricadono in classe III.
- È prevista la classe V per l' insediamento industriale FBM in località Dunarobba e per l'insediamento artigianale lungo la Strada comunale di Castel dell'Aquila; in tale ultima area è stato in realtà rilevato un livello di immissione rumorosa molto inferiore (54,6 dBA) che, di per sé, indurrebbe ad attribuire all'area una categoria inferiore; tuttavia si è scelta la classe V in ragione del fatto che questa area ha destinazione urbanistica artigianale ed è quindi suscettibile di accogliere anche attività a maggior impatto acustico.

Si rileva infine che, ai sensi del Titolo IX del Regolamento Regionale 13.8.2004 n. 1, entro sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, i titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e di servizi che producono livelli di rumorosità eccedenti i limiti stabiliti per la zona di competenza, sono tenuti a presentare al Comune di Avigliano Umbro apposito Piano di Risanamento Acustico.

Tale termine è prorogato dodici mesi per le imprese che hanno in corso le procedure di registrazione ai sensi del regolamento n. 761/01/CE (EMAS).

Le imprese che non presentano il Piano di Risanamento Acustico, devono comunque adeguarsi ai limiti previsti per la classe di competenza, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione Acustica.

CAPITOLO 9

PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Comune è chiamato ad adottare il Piano di Classificazione Acustica così come previsto dall'art. 7 del R.R. 1/04. La proposta di piano viene trasmessa alla Provincia di Terni, all'ARPA Umbria ed ai Comuni confinanti ed è depositata per trenta giorni presso la segreteria del Comune. Del deposito è data notizia nell'Albo Pretorio del Comune stesso, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed attraverso le altre forme ritenute opportune.

I soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comune entro i **trenta giorni successivi** al deposito.

Qualora uno o più Comuni confinanti rilevino criticità o situazioni di conflitto prodotte dalla proposta di classificazione acustica nelle aree di confine, essi possono trasmettere le proprie osservazioni al Comune di Avigliano Umbro ed alla Provincia di Terni: in caso di mancato accordo tra i Comuni, la Provincia, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera a) della L.R. 8/2002, convoca entro trenta giorni una conferenza di servizi finalizzata alla composizione del conflitto.

Entro **novanta giorni** dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5 dell'art. 7 del R.R. 1/2004, o qualora detta conferenza non venga convocata, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Comune approva la classificazione acustica del proprio territorio.

La classificazione acustica comunale costituisce allegato tecnico dello strumento urbanistico vigente.

Per eventuali modificazioni della classificazione acustica andranno ripetute le procedure indicate per l'iter di approvazione.

CLASSI ACUSTICHE - DPCM 14 NOVEMBRE 1997



Classe I - Aree particolarmente protette:

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

LIMITI DI IMMISSIONE : 50 dB (A) diurni/40 dB (A) notturni

LIMITI DI EMISSIONE: 45 dB (A) diurni/35 dB (A) notturni



Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

LIMITI DI IMMISSIONE : 55 dB (A) diurni/45 dB (A) notturni

LIMITI DI EMISSIONE: 50 dB (A) diurni/40 dB (A) notturni



Classe III - Aree di tipo misto:

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

LIMITI DI IMMISSIONE : 60 dB (A) diurni/50 dB (A) notturni

LIMITI DI EMISSIONE: 55 dB (A) diurni/45 dB (A) notturni



Classe IV - Aree di intensa attività umana:

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

LIMITI DI IMMISSIONE : 65 dB (A) diurni/55 dB (A) notturni

LIMITI DI EMISSIONE: 60 dB (A) diurni/50 dB (A) notturni



Classe V - Aree prevalentemente industriali:

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

LIMITI DI IMMISSIONE : 70 dB (A) diurni/60 dB (A) notturni

LIMITI DI EMISSIONE: 65 dB (A) diurni/55 dB (A) notturni

FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (D.P.R. 142/2004)

Strade Extraurbane Secondarie





Fascia A (100 m Asse Stradale) : Diurno 70 dB (A) - Notturmo 60 dB (A)



Fascia B (50 m oltre Fascia A) : Diurno 65 dB (A) - Notturmo 55 dB (A)

AREE DESTINATE AD ATTIVITA' TEMPORANEE

GENERALITA'	LOCALITA'	AVIGLIANO UMBRO (Provincia di TERNI)
	CLASSE ACUSTICA IN ASSENZA DI ATTIVITA' TEMPORANEA	CLASSE III
INQUADRAMENTO GENERALE DELLA LOCALITA'	ESTRATTO DI CARTOGRAFIA	
	ZONIZZAZIONE ACUSTICA	 <p style="text-align: center;">  SCALA 1 : 2 000 </p>

AREE DESTINATE AD ATTIVITA' TEMPORANEE

GENERALITA'

LOCALITA'


AVIGLIANO UMBRO (Provincia di TERNI)

CLASSE ACUSTICA
IN ASSENZA DI
ATTIVITA'
TEMPORANEA

CLASSE III


INQUADRAMENTO GENERALE DELLA LOCALITA'

ESTRATTO DI CARTOGRAFIA



0 20 50 **SCALA 1 : 2 000**

ZONIZZAZIONE ACUSTICA



AREE DESTINATE AD ATTIVITA' TEMPORANEE

GENERALITA'	LOCALITA'	AVIGLIANO UMBRO (Provincia di TERNI)
	CLASSE ACUSTICA IN ASSENZA DI ATTIVITA' TEMPORANEA	CLASSE IV
INQUADRAMENTO GENERALE DELLA LOCALITA'	ESTRATTO DI CARTOGRAFIA	
	ZONIZZAZIONE ACUSTICA	

20 0 20 50 **SCALA 1 : 2 000**

AREE DESTINATE AD ATTIVITA' TEMPORANEE

GENERALITA'	LOCALITA'	FRAZIONE DUNAROBBA AVIGLIANO UMBRO (Provincia di TERNI)
	CLASSE ACUSTICA IN ASSENZA DI ATTIVITA' TEMPORANEA	CLASSE III
INQUADRAMENTO GENERALE DELLA LOCALITA'	ESTRATTO DI CARTOGRAFIA	
	ZONIZZAZIONE ACUSTICA	

AREE DESTINATE AD ATTIVITA' TEMPORANEE

GENERALITA'	LOCALITA'	FRAZIONE SISMANO AVIGLIANO UMBRO (Provincia di TERNI)
	CLASSE ACUSTICA IN ASSENZA DI ATTIVITA' TEMPORANEA	CLASSE III
INQUADRAMENTO GENERALE DELLA LOCALITA'	ESTRATTO DI CARTOGRAFIA	
	ZONIZZAZIONE ACUSTICA	

AREE DESTINATE AD ATTIVITA' TEMPORANEE

GENERALITA'

LOCALITA'


SANTA RESTITUTA
AVIGLIANO UMBRO (Provincia di TERNI)

CLASSE ACUSTICA
IN ASSENZA DI
ATTIVITA'
TEMPORANEA

CLASSE III


INQUADRAMENTO GENERALE DELLA LOCALITA'

ESTRATTO DI CARTOGRAFIA





20 0 20 50 **SCALA 1 : 2 000**

ZONIZZAZIONE ACUSTICA



AREE DESTINATE AD ATTIVITA' TEMPORANEE

GENERALITA'	LOCALITA'	SANTA RESTITUTA AVIGLIANO UMBRO (Provincia di TERNI)
	CLASSE ACUSTICA IN ASSENZA DI ATTIVITA' TEMPORANEA	CLASSE III
INQUADRAMENTO GENERALE DELLA LOCALITA'	ESTRATTO DI CARTOGRAFIA	
	ZONIZZAZIONE ACUSTICA	

AREE DESTINATE AD ATTIVITA' TEMPORANEE

GENERALITA'	LOCALITA'	TOSCOLANO AVIGLIANO UMBRO (Provincia di TERNI)
	CLASSE ACUSTICA IN ASSENZA DI ATTIVITA' TEMPORANEA	CLASSE III
INQUADRAMENTO GENERALE DELLA LOCALITA'	ESTRATTO DI CARTOGRAFIA	
	ZONIZZAZIONE ACUSTICA	

AREE DESTINATE AD ATTIVITA' TEMPORANEE

GENERALITA'

LOCALITA'


FRAZIONE TOSCOLANO
AVIGLIANO UMBRO (Provincia di TERNI)

CLASSE ACUSTICA
IN ASSENZA DI
ATTIVITA'
TEMPORANEA

CLASSE III

INQUADRAMENTO GENERALE DELLA LOCALITA'

ESTRATTO DI CARTOGRAFIA



ZONIZZAZIONE ACUSTICA

